


# FORMAT STATUTO

" CAMERA MINORILE MULTIPROFESSIONALE  
DI "



## STATUTO

**DENOMINAZIONE - Art. 1** - E' costituita un'associazione denominata:

**" CAMERA CIVILE MINORILE MULTIPROFESSIONALE DI NAPOLI NORD "**

**SEDE - Art. 2** - L'associazione ha sede in Mugnano di Napoli (NA) con possibilità di costituire altre sedi distaccate, secondarie e/o provvisorie presso enti, associazioni o privati nel territorio cittadino e/o regionale; e potrà affiliare e/o affidarsi, nonché, Associarsi con altre Associazioni o Enti, o accettare come soci Associazioni o Enti pubblici o Privati.

**SCOPO - Art.3** - — ampliare la conoscenza della cultura giuridica e psico-sociale, utilizzando ogni mezzo di comunicazione anche di massa;

- favorire lo scambio di conoscenze nell'ambito del mondo scientifico, giuridico e culturale e, in particolare, i contatti fra organismi, ordini professionali, enti e persone;
- favorire lo scambio di conoscenze tra tutti gli operatori del settore, ed in particolare tra gli avvocati del foro di Napoli Nord (Aversa, Frattamaggiore, Marano di Napoli, Casoria, Afragola) o degli altri fori nell'ambito regionale, costituendo un apposito sportello informativo presso la sede della suddetta associazione o presso ogni Consiglio dell'Ordine, o sedi secondarie se autorizzato;
- sviluppare studi e ricerche nel settore socio-giuridico, conferendo anche borse di studio;
- favorire, anche attraverso un lavoro di equipe multidisciplinari e multiprofessionali, ogni tipo di ricerca, studi e manifestazioni divulgative , promuovendo seminari e corsi di formazione e perfezionamento per gli associati, esperti e simpatizzanti della materia;
- ampliare la conoscenza della cultura giuridica e psico-sociale, utilizzando ogni mezzo di comunicazione anche di massa;

ATTO RESO PUBBLICO  
SU DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE DELL'UNIONE CMM PER MOTIVI DI  
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

AVV. PROF. MANLIO MEROLLA

- organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione, sia a livello nazionale che internazionale;
- porsi come Osservatorio Permanente per lo studio, la ricerca e la divulgazione di discipline giuridiche, sociali e psicologiche sulla famiglia e sul minore o su problematiche relative a legislazioni sociali, favorendo previa selezione, anche la partecipazione nella suddetta associazione di altre persone esercenti professioni strettamente interessate alla materia ( Assistenti sociali, Psicologi, Sociologi, Mediatori Familiari, Magistrati, Docenti Universitari ecc.) al fine di promuovere con gli stessi, in un clima di collaborazione multidisciplinare altamente qualificato le ricerche, studi ed attività scientifiche nella materia che di volta in volta verranno programmate.
- Promuovere ed esercitare in seguito alle risultanze delle Commissioni studio, deliberate dagli organi preposti dell'Associazione : istanze tese a proporre al Parlamento progetti di legge redatti per articoli ex art. 71, II co. Cost.( esercizio diritto di iniziativa legislativa popolare);
- Portare a conoscenza delle Camere attraverso l'esercizio del Diritto di petizione popolare determinate situazioni o necessità, che possono emergere in seguito alle ricerche o studi posti in essere dall'Associazione su problematiche sociali o giuridiche;
- Favorire la diffusione del diritto di famiglia, in particolare, nel mondo universitario, negli enti pubblici territoriali e non, ed in ogni altro settore dove sia applicabile.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può costituire commissioni , case editrici o comitati scientifici e culturali, nonché sedi separate e/o affiliate in altre città' italiane nell'ambito della Regione Campania, autonome nella gestione organizzativa locale ma dipendenti da essa solo nelle scelte programmatiche che sono diramate in seguito al Congresso Centrale Annuale, che si terrà' in Napoli , in luogo e tempi che anno per anno verranno comunicati.

L'associazione non ha scopo di lucro e non svolge attività di natura commerciale.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere ricerche, studi e manifestazioni culturali e scientifiche per la divulgazione della cultura giuridica, psicologica e sociale della famiglia, delle dinamiche familiari e della tutela dei minori coinvolti nei conflitti familiari in collaborazione scientifica e con attività comuni di carattere forense con **L'UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI** coordinate a tal'uopo dall'Istituto degli Studi Giuridici Superiori di Napoli costituenti tutte unitamente anche con altre realtà associative: **L'OSSERVATORIO NAZIONALE PERMANENTE INTERASSOCIATIVO A TUTELA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI**;

In particolare l'associazione si prefigge di:

— sviluppare studi e ricerche nel settore socio-giuridico, conferendo anche borse di studio e/o divulgando gli stessi attraverso pubblicazioni su **riviste specializzate cartacee ed web già rappresentative dell'operato dell'Unione Nazionale delle Camere Minorili Multiprofessionali dal 1999, quale la "Lex et Jus" ORGANO UFFICIALE DI STAMPA DELL'UNIONE** o anche altre da istituire;

- organizzare convegni, manifestazioni e corsi di formazione, sia a livello nazionale che internazionale;
- **gli avvocati ed associati tutti, peraltro si impegnano prima di intraprendere eventuali azioni giudiziarie relative a separazioni o divorzi o dove sono coinvolti interessi di minori**, di favorire e promuovere incontri con i mediatori o consulenti familiari associati, al fine definire pacificamente le dette controversie;

**DURATA - Art. 4** - La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

**PATRIMONIO - Art. 5** - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dal capitale iniziale versato;

- b) dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio; da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi di ammissione e Fondo contributi straordinari associati;
- c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche Pubblici; da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi;
- d) dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'assemblea che approva il bilancio annuale; da indicare nello stesso come Avanzo o Disavanzo di gestione;
- e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi o di associati in relazione alla provenienza dell'entrata.

**ASSOCIATI - Art. 6** - Gli associati si distinguono in:

- associati fondatori;
- associati onorari;
- associati ordinari;
- associati sostenitori.

**Art. 7** - Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione; **Equiparato agli stessi è il Presidente Onorario, nella persona del prof. avv. Manlio Merolla quale fondatore ideologico delle Camere Minorili Multiprofessionali,** al quale viene conferito il potere di voto nelle assemblee direttive nelle determinazioni di ricerche e studi giuridici e nelle determinazioni riguardanti la formazione degli associati e non assume quindi alcuna responsabilità; Allo stesso viene attribuita la rappresentanza e direzione scientifica della Camera locale unitamente al Presidente della stessa nelle manifestazioni, convegni, conferenze e Corsi organizzati dalla Camera medesima;

**Art. 8** - Sono associati onorari le persone od enti che verranno eletti dall'assemblea dell'associazione su proposta degli associati fondatori per

meriti particolari nel campo del diritto, delle scienze sociali e/o psicologiche e delle attività giuridiche in genere, nonché quelle persone od enti che si saranno distinte quali mecenati nel campo della promulgazione delle scienze e del diritto.

**Art. 9 - Sono associati ordinari** gli avvocati, i notai, i magistrati togati ed onorari, i praticanti avvocati, giuristi specialisti nel settore del diritto della famiglia, dottori in legge, gli psicologi, sociologi ed assistenti sociali che operano come consulenti familiari, mediatori familiari o di provata esperienza nel campo della famiglia. E' possibile altresì associare o Associarsi con Altre Associazioni, Enti pubblici o privati. L'ammissione degli stessi avviene su loro espressa richiesta scritta e dietro presentazione di almeno due associati fondatori, con delibera dell'organo amministrativo e con il conclusivo visto negativo o positivo non motivato, insindacabile del Consiglio di Amministrazione, avente potere anche impeditivo di ammissione.

**Art. 10 - Associati sostenitori** sono le persone, Enti Morali, Enti Pubblici, Associazioni giuridiche o scientifiche, che paghino una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per un associato ordinario. L'associato sostenitore può farsi rappresentare presso l'associazione da un suo rappresentante, che assume l'identica posizione di un associato ordinario.

**Art. 11** - La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- c) per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso;
- d) per delibera di esclusione del Presidente, previa consultazione con i Soci fondatori, **anche non motivata**.

Sono considerate cause di esclusione dell'associato:

- l'indisciplina, l'indegnità da chiunque accertate;
- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi; viene considerato moroso l'associato che non sia in regola anche con una sola quota associativa .

**AMMISSIONE DI SOCI:** - E' necessario un colloquio preliminare con il Direttivo o con il Presidente della Camera, inoltre la presentazione di una formale istanza di ammissione, corredata da dettagliato curriculum, due foto tessera e la sottoscrizione di almeno due soci onorari o fondatori che accreditano il candidato; Ogni istanza di ammissione è sottoposta all'esame del Consiglio direttivo che esprime parere negativo o positivo con voto segreto, non motivato, né sindacabile, da sottoporre conseguentemente al Presidente dell'Associazione per la richiesta della determina di ammissione o per il diniego non motivato; Il Presidente è tenuto a relazionare all'assemblea ordinaria dei soci le decisioni adottate circa l'ammissione dei nuovi soci;

**L'EMBLEMA - Art. 12** - Il guidone sociale è formato dall'emblema dell'associazione comune alle Camere Minorili Multiprofessionali stante il gemellaggio scientifico e forense concordato;

**CONTRIBUTI - Art. 13** - I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione ed annuale d'esercizio; sono straordinari quelli fissati una tantum.

I contributi ordinari sono fissati annualmente e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari e fondatori. Gli associati sostenitori sono obbligati solo al versamento dei contributi ordinari. Gli associati onorari non sono obbligati a nessun contributo.

I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinali e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

**ASSEMBLEA - Art. 14** - **L'assemblea è ordinaria, straordinaria e**

**PLENARIA.** L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente, anche fuori della sede sociale purché in territorio italiano in luogo dallo stesso prescelto, mediante raccomandata o lettera ordinaria o con affissione dell'invito nei locali associativi indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

**L'assemblea ordinaria** - detta anche: ANNUALE deve essere convocata almeno una volta l'anno.

**L'assemblea straordinaria** è convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando richiesta dal Presidente Onorario per motivi di organizzazione scientifica a livello Nazionale o europeo.

**L'Assemblea PLENARIA** è convocata una volta all'anno dal Presidente Onorario Nazionale dell'UNIONE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI presso una sede in territorio italiano in luogo dagli stessi prescelto, mediante raccomandata o via e mail o con affissione dell'invito nella BACHECA WEB ASSOCIATIVA [www.istitutoisgs.it](http://www.istitutoisgs.it) indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione. **Nel corso della stessa verranno altresì convocati i soli direttivi di tutte le CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI D'Italia** con il coordinamento dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori di Napoli, al fine di progettare, pianificare e concordare azioni, attività ed iniziative comuni di carattere formativo, scientifico o altro si riterrà di valutare e realizzare congiuntamente. **Le decisioni tutte verranno adottate con la sola maggioranza dei voti espressi dei Presidenti delle Camere partecipi all'assemblea.**

**Art. 15** - Hanno diritto invece ad intervenire all'assemblea ordinaria tutti gli associati che risultano iscritti nel libro soci alla data dell'adunanza ed in regola con le quote associative. Ogni associato ha diritto ad un voto, e non può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato .

**Art. 16 - L'assemblea ordinaria delibera:**

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o disavanzo di gestione;
- sull'ammontare dei contributi ordinari e straordinari dovuti;
- sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche;
- sull'affiliazione a quelle organizzazioni, enti o Istituti che sul piano nazionale si propongono la diffusione del diritto di Famiglia o delle tecniche socio-psicologiche familiari, osservandone gli statuti ed i regolamenti;
- sulla nomina dei componenti le commissioni o comitati giuridico-scientifici e/o culturali, previa fissazione del numero dei componenti;
- su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

**L'assemblea straordinaria delibera:**

- sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, con la sola limitazione che ogni eventuale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata al Direttivo nazionale per ogni valutazione e determinazione conseguente;

L'assemblea ordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentano in proprio almeno il 51% del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole degli associati presenti che rappresentano almeno il 51 % del numero degli associati presenti ed aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentano in proprio almeno 51% del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera delibera col voto favorevole degli associati presenti che rappresentano almeno il 51 % del numero degli associati presenti ed aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 21 ultimo comma del codice civile.

**Art. 17** - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione locale o in mancanza *pro tempore*, dal Presidente Onorario Avv. Prof. Manlio Merolla o da persona designata dallo stesso che nomina un segretario. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

**CONSIGLIO DIRETTIVO - Art. 18** - L'associazione è amministrata dal Presidente unitamente al Consiglio composto fino a 3 membri, di cui almeno 1 deve essere socio fondatore. La nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero, spetta al Presidente, mentre solo l'Assemblea dei soci può deliberare anche il rimborso delle spese. Gli amministratori del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica sino a loro spontanee dimissioni, non necessariamente motivabili, salvo con atto di sfiducia di tutti i soci iscritti con unicum atto sottoscritto e presentato durante l'assemblea Plenaria che verrà richiesta al DIRETTIVO NAZIONALE .

**Art. 19** - Il Presidente dell'Associazione, nomina o rinomina su parere del Consiglio direttivo un Vicepresidente .

Se vengono a mancare per qualsiasi causa:

- uno o più consiglieri del direttivo, quelli rimasti in carica provvederanno a sostituirli con delibera approvata dal Presidente dell'Associazione.

Il Presidente è facultato alla nomina di altri consiglieri qualora vengano a mancare tutti i consiglieri.

**Art. 20** - Il Consiglio Direttivo è convocato, dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, nella sede sociale o altra parte scelta dal Presidente, con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno

della riunione, spedita almeno 10 giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere oppure attraverso invito fax o via filo.

Il presidente o chi per lui debitamente delegato dallo stesso, in caso di impedimento o di assenza, è tenuto ad effettuare la convocazione del consiglio almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo e quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente, in mancanza, dal membro più anziano di età.

I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale e conservati dal Presidente del consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Il Presidente Onorario nella persona dell'Avv. Prof. Manlio Merolla dovrà tempestivamente con un preavviso di 30 giorni essere convocato in tutti gli incontri del direttivo, ha potere di voto nelle sole decisioni direttive di carattere scientifico e nelle deliberazioni attinenti alle iniziative di formazione professionale degli associati;

**Art. 21** - Al Presidente dell'Associazione locale sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'assemblea degli associati. L'organo direttivo unitamente al Presidente dell'Associazione dovrà, inoltre, predisporre il regolamento interno dell'associazione e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea degli associati entro un anno dalla costituzione dell'associazione stessa. Successivamente sarà compito del Presidente dell'Associazione con la collaborazione non obbligatoria dell'organo amministrativo predisporre tutte quelle modifiche al regolamento che reputerà opportuno per il migliore funzionamento dell'associazione e/o

sottoporre per motivi conoscitivi le modifiche proposte all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Il Presidente dell'Associazione previa consultazione obbligatoria con il Consiglio di amministrazione ha pertanto la facoltà se demandata dallo stesso Consiglio di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni, deliberare altresì nelle azioni giudiziarie, anche in sede di Cassazione, su compromessi e transazioni; potrà nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, assegnando ad essi a corrispettivo delle prestazioni, compensi ed emolumenti in quei modi e a quelle condizioni che reputerà di fissare.

**SEGRETARIO GENERALE - Art. 22** - Il Presidente dell'Associazione previo parere del Consiglio di amministrazione potrà nominare all'interno dei suoi membri un segretario generale, al fine di essere coadiuvato nella gestione di ordinaria amministrazione, per meglio:

- dirigere ed organizzare gli uffici amministrativi dell'associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;
- coordinare ed armonizzare l'operato dei diversi organi dell'associazione;
- controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'associazione;
- curare i rapporti dell'associazione con gli uffici pubblici e privati.

Nell'ambito dei poteri delegati o delegabili di cui sopra, al segretario generale con espressa delega scritta del Presidente dell'Associazione è conferita la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione, da confermare anno per anno, in mancanza verrà ritenuto decaduto dalla citata funzione associativa..

L'organo amministrativo può stabilire un compenso annuale ed il rimborso delle spese per l'ufficio di segretario generale.

**RAPPRESENTANZA - Art. 23** - La firma sociale e la rappresentanza dell'associazione sono devolute al Presidente dell'Associazione; la firma sociale e la rappresentanza spettano pure a quegli altri amministratori ai

quali siano stati delegati determinati poteri dallo stesso Presidente dell'Associazione previo parere del Consiglio nei limiti dei poteri delegati.

**Commissioni GIURIDICHE, SCIENTIFICHE, GIUDIZIARIE e/o culturali -**

**Art. 24** - Le commissioni studio & ricerche sono composti da tre a .cinque membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra persone estranee all'associazione; essi durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea degli associati all'atto della nomina; il Presidente delle dette Commissioni è sempre il Presidente dell'Associazione. L'Assemblea può determinare anche un emolumento ai componenti, a titolo di concorso spese.

Le commissioni o comitati hanno il compito di:

- elaborare studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'associazione su quegli oggetti e con modalità, termini e compensi che l'assemblea reputerà di fissare;
- svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo.
- collaborare con altre Commissioni studio: Universitarie, Parlamentari, Politiche, scientifiche-sociali di altre associazioni o Istituti Giuridici;
- scrivere e stampare pubblicazioni giuridiche, scientifiche e sociali o testi di studio e ricerca, dispense di studio e altro similare.
- svolgere funzioni consultive per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati locale o di altri Ordini professionali che ne faranno richiesta, organi dei Comuni, delle Province o Regioni Italiane, o per uffici ed enti ad essi dipendenti.

Libri sociali, gestione e bilancio d'esercizio

**- Art. 25-** Gli esercizi sociali si chiudono al 1.luglio di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede entro la chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto entrate ed uscite, corredandolo di una relazione.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dai versamenti iniziali del capitale;
- dai contributi ordinari degli associati;
- dai contributi straordinari degli associati;

- dai contributi ordinari dei terzi, quali ad esempio quelli erogati ai fini di contributi specifici per manifestazioni e simili;
- dai contributi straordinari dei terzi.

Le uscite dell'associazione sono costituite:

- dalle uscite per la gestione annuale d'esercizio;

I libri dell'associazione saranno costituiti:

- 1) dal libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati
- 2) dal libro verbali dell'organo amministrativo, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni dell'organo amministrativo;
- 3) dal libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati e relative variazioni e con l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione;

**Per i detti libri non vi è alcun obbligo di vidimazione ufficiale.**

Nessun altro libro verrà utilizzato, anche perché non richiesto ai fini del D.P.R. 633/72 ( I.V.A.) o ai fini del D.P.R. 917/86 ( Imposte Dirette) in quanto la detta Associazione non svolge attività di natura commerciale, salvo modifiche ed integrazioni successive se ritenute necessarie.

**I libri sono tenuti dal Presidente dell'Associazione,**

Tutti i libri suddetti devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.

**SCIoglimento - Art. 28** - Sono considerate cause di scioglimento dell'associazione, oltre quelle previste dal codice civile:

- per volontà del Presidente dell'Associazione;
- la delibera assembleare di scioglimento.
- per espressa e formale richiesta del DIRETTIVO NAZIONALE DELL'UNIONE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI qualora l'operato della detta Camera sia in contrasto con le linee guida espresse nello Statuto Camerale, ai regolamenti dell'UNIONE o determine del Direttivo Nazionale, tali da poter pregiudicare il buon nome di tutte le Camere interassociate.

A tal riguardo sin d'ora viene facultato il DIRETTIVO NAZIONALE alla pubblicazione sui comunicati Stampa web e cartacei “ LA NON PIU’

APPARTENENZA ALL'UNIONE CMM “ della Camera eventualmente sfiduciata per ovvi motivi di tutela di tutti gli iscritti ed interessi di terzi.

Nel caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati previo parere determinante del Presidente dell'Associazione:

— determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo;

— nomina fino a 3 liquidatori anche fra i non associati, fissandone i poteri.

**NORME FINALI - Art. 29** - Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dalla legge.

